

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 610/2021 Prot. n. 90062 del 28 aprile 2021

Entrata in vigore: 14 maggio 2021

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI	3
Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Informazione e comunicazione	3
Articolo 3 - Parità di genere	4
Articolo 4 - Doveri di astensione e riservatezza	4
Articolo 5 - Sedute telematiche	4
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 6 - Indizione delle elezioni	4
Articolo 7 - Elettorato passivo	5
Articolo 8 - Elenchi elettorali	5
Articolo 9 - Validità delle votazioni	5
Articolo 10 - Preferenze	6
Articolo 11 - Incompatibilità	6
Articolo 12 - Requisiti formali delle candidature	6
Articolo 13 - Elezione dei Presidenti di organi e strutture	7
Articolo 14 - Applicazioni elettorali della parità di genere	7
Articolo 15 - Propaganda elettorale	7
Articolo 16 - Operazioni di voto telematico e cartaceo	8
Articolo 17 - Decano	9
Articolo 18 - Operazioni di scrutinio	9
Articolo 19 - Risultati delle votazioni e nomina degli eletti	9
Articolo 20 - Pubblicità dei procedimenti elettorali	10
Articolo 21 - Computo dei termini	10
Articolo 22 - Servizio elettorale	10
CAPO II - COMMISSIONE ELETTORALE DI ATENEO	10
Articolo 23 - Composizione	10
Articolo 24 - Competenze generali	11
Articolo 25 - Funzionamento	11
CAPO III - EL EZIONE DEL RETTORE	11

Articolo 26 - Indizione delle elezioni	11
Articolo 27 - Elettorato attivo	12
Articolo 28 - Elenchi dell'elettorato attivo	12
Articolo 29 - Elettorato passivo	13
Articolo 30 - Candidature	13
Articolo 31 - Votazioni	13
Articolo 32 - Scrutinio e proclamazione del vincitore	14
Articolo 33 - Mozione di sfiducia	14
CAPO IV - DIRETTORE GENERALE	15
Articolo 34 - Nomina del Direttore Generale	15
CAPO V - ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO	16
Articolo 35 - Rappresentanza dei Dipartimenti	16
Articolo 36 - Rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori di ruolo	
Articolo 37 - Rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo	
Articolo 38 - Rappresentanza degli studenti nel Senato Accademico	17
CAPO VI - ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 39 - Componenti interni ed esterni	17
Articolo 40 - Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione	18
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 41 - Pubblicità di atti e documenti	18
Articolo 42 - Calendario delle sedute	18
Articolo 43 - Convocazione e ordine del giorno	18
Articolo 44 - Presidenza e validità delle sedute	
Articolo 45 - Votazione ed esecutività delle delibere	21
Articolo 46 - Commissioni permanenti pre-Senato Accademico e pre-Consiglio di Amministrazione	21
Articolo 47 - Commissioni istruttorie	21
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	21
Articolo 48 - Entrata in vigore del Regolamento	21
Articolo 49 - Rapporti tra Regolamenti	22
Articolo 50 - Abrogazioni	22

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

- 1. Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, il presente Regolamento Generale di Ateneo disciplina:
 - a) gli elementi comuni alle elezioni degli organi accademici;
 - b) le elezioni del Rettore e dei componenti elettivi del Senato Accademico;
 - c) la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Salvo quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento generale di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento o Statuto i seguenti organi e strutture:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'articolo 17 dello Statuto;
 - b) il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'articolo 18 dello Statuto;
 - c) il <u>Presidio della Qualità</u>, di cui all'articolo 21 dello Statuto;
 - d) l'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS 1391, di cui all'articolo 22 dello Statuto;
 - e) il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di cui all'articolo 23 dello Statuto;
 - f) il <u>Sistema Museale di Ateneo</u>, di cui all'articolo 24 dello Statuto;
 - g) il Consiglio degli studenti, di cui all'articolo 25 dello Statuto;
 - h) il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 26 dello Statuto;
 - i) il Consiglio di Parità, di cui all'articolo 27 dello Statuto;
 - j) il Comitato Unico di Garanzia, di cui all'articolo 28 dello Statuto;
 - k) il Comitato per lo Sport Universitario, di cui all'articolo 29 dello Statuto;
 - I) i Dipartimenti, di cui all'articolo 34 dello Statuto;
 - m) le <u>Facoltà o Scuole</u>, di cui all'articolo 39 dello Statuto;
 - n) i Consigli di Corso di Studio, di cui all'articolo 41 dello Statuto;
 - o) i Centri, di cui all'articolo 44 dello Statuto;
 - p) il Collegio di disciplina, di cui all'articolo 58 dello Statuto.

Articolo 2 - Informazione e comunicazione

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa, e in applicazione degli articoli 1, comma 3, e 13 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione interna, rivolta alla Comunità universitaria di cui all'articolo 2 dello Statuto, sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti.

- L'Università provvede alla pubblicazione e alla diffusione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di trasparenza.
- 3. La pubblicazione, anche con modalità telematica, e l'accesso ad altri atti, documenti ed informazioni detenuti dall'Amministrazione universitaria, sono disciplinati dalla normativa vigente e da appositi regolamenti di Ateneo.

Articolo 3 - Parità di genere

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto, nelle procedure per l'elezione delle cariche accademiche e per la costituzione degli organi di Ateneo sono attuate buone prassi per garantire la parità di genere.

Articolo 4 - Doveri di astensione e riservatezza

- 1. Il componente di un organo che si trovi, in relazione all'argomento da esaminare, in una situazione di incompatibilità derivante da un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado, del coniuge, della persona con cui è unito civilmente o del convivente, ovvero determinata da interessi di altri enti o istituzioni nei quali rivesta la carica di socio o di amministratore o vi svolga un qualsiasi altro incarico, è obbligato ad astenersi dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione, e ad allontanarsi dall'aula.
- 2. I componenti degli organi collegiali sono altresì tenuti a un'adeguata riservatezza sui lavori di questi ultimi. L'eventuale violazione di tale obbligo verrà sanzionata ai sensi del codice etico.

Articolo 5 - Sedute telematiche

1. È ammessa la modalità telematica per le sedute e le deliberazioni di tutti gli organi accademici, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. Le modalità di svolgimento delle sedute saranno regolate in apposito Regolamento.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 - Indizione delle elezioni

 Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello Statuto, le elezioni sono indette almeno sessanta giorni prima della scadenza degli organi o nel diverso termine previsto dai regolamenti relativi alle singole procedure elettorali.

- 2. Il provvedimento di indizione definisce in particolare:
 - a) il calendario delle operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) le indicazioni relative all'elettorato attivo e passivo;
 - c) i termini di predisposizione e le forme di pubblicità degli elenchi elettorali;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle candidature e le forme di pubblicità delle stesse;
 - e) le modalità di svolgimento della propaganda elettorale;
 - f) le indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di voto;
 - g) la procedura per i ricorsi.

Articolo 7 - Elettorato passivo

- 1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 5, dello Statuto, le cariche accademiche sono rappresentate da: Rettore, Prorettore Vicario, componenti del Senato Accademico, coordinatore del Nucleo di Valutazione, Direttore di Dipartimento, coordinatori di Corso di Studio, Presidi di Facoltà o Scuola, componenti del Consiglio della Ricerca, componenti del Consiglio del Personale tecnicoamministrativo, componenti del Consiglio di Parità, componenti del Comitato Unico di Garanzia, componenti del Collegio di Disciplina. Sono eleggibili alle suddette cariche accademiche esclusivamente i soggetti la cui l'anzianità di ruolo permetta di rimanere in servizio per un periodo di tempo almeno pari alla durata della carica, prima della data di collocamento a riposo.
- 2. L'elettorato passivo per le rappresentanze studentesche negli organi accademici è riservato agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Articolo 8 - Elenchi elettorali

- 1. Gli elenchi elettorali sono compilati a cura del Servizio elettorale, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione. Essi vengono resi pubblici nei termini e secondo le forme previste dal decreto di indizione.
- Contro l'inclusione o l'esclusione dagli elenchi, gli interessati possono ricorrere nei termini e secondo le forme previste dal decreto di indizione, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 9 - Validità delle votazioni

1. Sono valide sia le elezioni in forma telematica, sia le elezioni in forma cartacea.

- 2. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, ad esclusione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, cui si applicano i relativi quorum deliberativi e le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti indicati all'articolo 1, comma2, e salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dallo Statuto.
- 3. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario non sono valide e devono essere ripetute. In tal caso, lo spoglio dei voti non viene effettuato.
- 4. Entrambe le modalità di elezione, telematica e cartacea, si svolgono con votazione segreta.

Articolo 10 - Preferenze

1. Nei procedimenti elettorali, ciascun elettore esprime un'unica preferenza, a meno che i regolamenti dei singoli organi prevedano una diversa disciplina.

Articolo 11 - Incompatibilità

- 1. Coloro che versino in una situazione di incompatibilità dovranno, nel caso in cui vengano eletti, far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal decreto di proclamazione.
- 2. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale di Ateneo, del Servizio elettorale e del seggio elettorale costituito per le votazioni.

Articolo 12 - Requisiti formali delle candidature

- Le candidature devono essere presentate nel rispetto dei termini previsti per le singole procedure elettorali o nel provvedimento di indizione. Le candidature si presentano con dichiarazione rivolta al soggetto indicato nelle disposizioni relative alle singole procedure elettorali, prioritariamente mediante trasmissione telematica. Deve essere allegata copia del documento di identità.
- 2. Il Servizio elettorale provvede al controllo della validità delle candidature e, decorso il termine per la presentazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati con modalità telematiche, pubblicandolo nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
- 3. In caso di ritiro della candidatura, da formalizzare con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Servizio elettorale provvede all'aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.

- 4. Contro l'esclusione della propria candidatura, gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale di Ateneo con le modalità e nei termini previsti dal decreto di indizione per le singole procedure elettorali.
- 5. L'Ateneo assicura a tutti i candidati condizioni paritarie per la partecipazione alla procedura elettorale, ivi compresa la possibilità di esprimersi in apposite assemblee, anche telematiche, aperte a tutti gli aventi diritto al voto.

Articolo 13 - Elezione dei Presidenti di organi e strutture

- 1. Dopo una discussione preliminare in cui gli interessati manifestano informalmente la propria disponibilità ad essere eletti, l'elezione dei Presidenti o di altre figure assimilabili avviene, a scrutinio segreto, nella prima riunione dell'organo collegiale, senza l'obbligo di presentazione formale delle candidature. In caso di mancata elezione alle prime tre votazioni, l'elettorato passivo è esteso a tutti i componenti degli organi collegiali.
- 2. In caso di rinuncia del Presidente eletto, si procede immediatamente ad una nuova votazione a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Applicazioni elettorali della parità di genere

- 1. Nei procedimenti elettorali di organi monocratici, in caso di parità di voti, nella votazione di ballottaggio prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo.
- 2. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di più rappresentanti entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai rappresentanti da eleggere prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo.
- 3. Nei procedimenti che riguardano l'elezione o la designazione di un solo rappresentante, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo.

Articolo 15 - Propaganda elettorale

- 1. L'Ateneo garantisce lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di opinione e della libera manifestazione del pensiero.
- 2. Nel decreto di indizione delle votazioni sono fissate le regole sulla propaganda elettorale, in modo da assicurare condizioni uniformi a tutti i candidati nel rispetto del principio delle pari opportunità. In particolare, sono riservati appositi spazi fisici per l'affissione di manifesti elettorali e ulteriori spazi sul sito di Ateneo; sono inoltre posti a disposizione dei candidati ambienti idonei allo svolgimento di eventuali assemblee sia in presenza sia telematiche. La propaganda elettorale

- avrà luogo all'interno dell'Ateneo e sarà rivolta al corpo elettorale negli spazi e con in mezzi individuati dalla Commissione elettorale d'Ateneo.
- 3. Il corpo elettorale può essere convocato per la presentazione e la discussione delle candidature da chi ha indetto le elezioni. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale, né in presenza, né telematiche, il giorno antecedente alla data delle votazioni. Nelle procedure elettorali che prevedono più turni eventuali, un'altra assemblea, in presenza o telematica, può essere convocata anche nell'intervallo tra le votazioni. Della convocazione di tali assemblee è data notizia in modalità telematica.

Articolo 16 - Operazioni di voto telematico e cartaceo

- 1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta, ed è tutelata, oltre che dalle norme vigenti, dal presente Regolamento.
- 2. L'eventuale violazione dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto verrà sanzionata ai sensi del codice etico.
- 3. L'Ateneo riconosce la modalità telematica quale prioritaria, anche in rispondenza ai principi di sostenibilità ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 4. La procedura cartacea assume pertanto carattere residuale, essendo utilizzabile solo laddove la procedura telematica non sia esperibile.
- 5. La piattaforma elettronica, deputata alla gestione del voto telematico, deve garantire che:
 - a) la comunicazione elettronica avvenga tramite protocolli crittografici;
 - b) le misure adottate impediscano l'associazione tra il votante e il voto espresso dallo stesso;
 - c) vi sia una serie di cautele tecnologiche idonee ad impedire un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.
- 6. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni generali e dai singoli regolamenti.
- 7. Per ogni elezione, sia in modalità telematica che cartacea, deve essere garantita in ogni caso la pubblicità delle operazioni di scrutinio. Deve essere altresì assicurata una rapida formazione delle graduatorie da parte dell'organo competente.
- 8. Tanto nel caso di elezioni telematiche quanto nel caso di elezioni cartacee, il voto è espresso, in modo inequivoco, indicando nome e cognome del candidato che si intende votare. In caso di votazioni cartacee, è valido il voto espresso con l'indicazione del solo cognome del candidato, ove non sorgano problemi determinati da casi di omonimia.

Articolo 17 - Decano

1. Le funzioni di Decano, nelle elezioni alle quali partecipi il Personale docente, sono assunte dal professore di prima fascia che abbia la maggiore anzianità in ruolo. Nelle elezioni alle quali non partecipino i professori di prima fascia, le funzioni di Decano sono assunte dal professore di seconda fascia che abbia la maggiore anzianità in ruolo. Nelle elezioni alle quali non partecipi il Personale docente, le funzioni di Decano sono assunte dall'elettore con la maggiore anzianità in ruolo. Nel caso di pari anzianità in ruolo, le funzioni di Decano vengono assunte dal più anziano d'età. In caso di impedimento o di espressa rinuncia, le funzioni di Decano sono assunte da chi segue in ordine di anzianità di nomina in ruolo.

Articolo 18 - Operazioni di scrutinio

- 1. Nel caso di elezioni telematiche viene designata dal Senato Accademico una commissione tecnica, che ha il compito di sovraintendere il procedimento elettorale.
- 2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni o, al più tardi, il giorno successivo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal decreto di indizione.
- 3. Terminate le operazioni di scrutinio, viene redatto il relativo verbale da parte della commissione tecnica, da cui risultino:
 - a) il numero degli aventi diritto al voto;
 - b) il numero di coloro che hanno partecipato alla votazione;
 - c) il numero dei voti espressi;
 - d) il numero dei voti validi, delle schede bianche e, nel caso di elezione cartacee, di quelle nulle;
 - e) il risultato delle votazioni.

Articolo 19 - Risultati delle votazioni e nomina degli eletti

1. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve le maggioranze qualificate previste dalle singole procedure elettorali. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, a parità di voti conseguiti da candidati dello stesso genere risulta eletto il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità in ruolo, il più giovane di età. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici. Non si considera eletto chi abbia ottenuto un solo voto di preferenza, ad eccezione delle rappresentanze studentesche.

- 2. Gli interessati possono proporre ricorso avverso i risultati delle votazioni nei termini e secondo le forme previste dal presente Regolamento o dal decreto di indizione.
- 3. Il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina degli eletti, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa di Ateneo.

Articolo 20 - Pubblicità dei procedimenti elettorali

- 1. Nei procedimenti elettorali, i seguenti documenti sono pubblicati nell'Albo di Ateneo e su specifica pagina del sito web di Ateneo:
 - a) decreto di indizione;
 - b) elenchi elettorali;
 - c) decreto di pubblicazione delle candidature;
 - d) decreto di proclamazione.
- 2. Della pubblicazione è data apposita comunicazione agli interessati con modalità telematica.

Articolo 21 - Computo dei termini

 Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente lavorativo.

Articolo 22 - Servizio elettorale

- 1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente Regolamento, per ciascuna elezione spetta al Servizio elettorale:
 - a) formare ed aggiornare gli elenchi elettorali;
 - b) proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
 - c) accertare la regolare verbalizzazione delle operazioni elettorali;
 - d) decidere sulle eventuali istanze di rettifica degli elenchi elettorali;
 - e) verificare ed elaborare i risultati complessivi.

CAPO II - COMMISSIONE ELETTORALE DI ATENEO

Articolo 23 - Composizione

- Con decreto del Rettore è costituita la Commissione elettorale di Ateneo. La partecipazione a tale
 Commissione non dà luogo a emolumenti o rimborsi spese.
- 2. La Commissione elettorale rimane in carica quattro anni. Il rappresentante degli studenti rimane in carica per un biennio.

- 3. La Commissione elettorale è composta da:
 - a) Il Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza, o un professore ordinario dell'area CUN 12 da lui delegato, e due docenti di ruolo, designati dal Senato Accademico;
 - b) un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti;
 - c) un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del Personale tecnico-amministrativo;
 - d) un dipendente dell'Amministrazione universitaria, designato dal Direttore Generale, anche con funzioni di Segretario verbalizzante;
 - e) un esperto del servizio elettorale del Comune di Ferrara.
- 4. Per ciascuno dei rappresentanti menzionati nel comma 3, deve essere previsto almeno un supplente. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei componenti, il supplente subentra rimanendo in carica per la parte residua del mandato.

Articolo 24 - Competenze generali

- 1. La Commissione elettorale decide sui ricorsi relativi a tutti i procedimenti elettorali.
- 2. La Commissione elettorale e il Servizio Elettorale collaborano per tutte le problematiche inerenti alle procedure elettorali e le votazioni.

Articolo 25 - Funzionamento

1. La Commissione opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti e di ogni riunione è predisposto apposito verbale.

CAPO III - ELEZIONE DEL RETTORE

Articolo 26 - Indizione delle elezioni

- Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano del corpo accademico con proprio decreto. Ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, la modalità elettorale prioritaria per l'elezione del Rettore è quella telematica da remoto.
- 2. Devono comunque essere garantiti uno o più seggi elettorali in Ateneo, il cui numero e ubicazione sono indicati nel decreto di indizione del Decano, al fine di assicurare a tutto l'elettorato attivo la possibilità di votare, oltre che da remoto, anche in presenza, pur con modalità telematica.
- 3. Il decreto di indizione è emanato, di norma, nel mese di maggio dell'anno in cui scade il mandato del Rettore. Tra la data di emanazione del decreto d'indizione delle votazioni e la data fissata per

- la prima votazione non possono intercorrere meno di cinquanta giorni. Le votazioni si devono concludere, di norma, entro il mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato del Rettore.
- 4. Il decreto di indizione è reso pubblico mediante pubblicazione nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati con modalità telematica.
- 5. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto viene data comunicazione in modalità telematica alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
- 6. In ogni caso di cessazione anticipata del Rettore per qualsiasi causa, il Decano provvede ad indire le elezioni del Rettore entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione.

Articolo 27 - Elettorato attivo

- 1. L'elettorato attivo è quello identificato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto.
- Nel caso di utilizzo della procedura telematica, tale procedura deve espressamente prevedere
 che non sia identificabile l'orientamento del voto ponderato espresso da parte del Personale
 tecnico-amministrativo e degli studenti.

Articolo 28 - Elenchi dell'elettorato attivo

- Entro il decimo giorno successivo alla indizione delle elezioni, il Servizio elettorale pubblica gli
 elenchi dell'elettorato attivo nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento
 elettorale. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati con modalità
 telematiche.
- Qualora le procedure di costituzione dell'elettorato attivo non si fossero ancora concluse alla data indicata nel comma 1 del presente articolo, le integrazioni agli elenchi relativi a tali rappresentanze vengono tempestivamente pubblicate con le medesime modalità indicate nel comma 1.
- 3. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi già pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi cinque giorni lavorativi.
- 4. Entro il quinto giorno precedente la data in cui è fissata la prima votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti degli elenchi. Le istanze di rettifica vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione di tali aggiornamenti. Il Servizio elettorale decide in via definitiva entro il giorno lavorativo successivo.

Articolo 29 - Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello Statuto, l'elettorato passivo compete ai professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, la cui l'anzianità di ruolo permetta di rimanere in servizio per un periodo di tempo almeno pari alla durata della carica, prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 30 - Candidature

- 1. Le candidature vanno indirizzate al Decano e trasmesse al Servizio elettorale con le modalità stabilite nel decreto di indizione, compilando l'apposito modulo reperibile sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Al modulo vanno allegati la copia di un valido documento di identità, il curriculum vitae debitamente sottoscritto ed un documento programmatico.
- 2. Le candidature devono essere presentate entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo all'indizione.
- 3. Il Servizio elettorale, decorso il termine per la presentazione delle candidature, verifica la loro validità. Le candidature valide e i documenti ad esse allegati, con esclusione della copia del documento di identità, sono resi pubblici con decreto del Decano, pubblicato nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati con modalità telematica.
- 4. Avverso il decreto di pubblicazione delle candidature è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei successivi tre giorni.
- 5. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione debitamente sottoscritta, con allegata copia di un valido documento di identità, che deve pervenire al Servizio elettorale entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data delle votazioni. Il Servizio elettorale provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.

Articolo 31 - Votazioni

 Alla prima, e alle eventuali seconda e terza votazione, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel calcolo dei voti espressi sono comprese le schede bianche. La possibilità di votare scheda bianca deve essere espressamente prevista nella modalità di voto telematico.

- 2. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo. In caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.
- 3. Le date delle eventuali seconda e terza votazione, nonché della votazione di ballottaggio, sono fissate dal Decano in giorni non consecutivi. La votazione di ballottaggio deve comunque avvenire entro quattordici giorni dalla prima votazione.

Articolo 32 - Scrutinio e proclamazione del vincitore

- 1. Al termine di ogni votazione, si procede alle operazioni di scrutinio. Queste sono pubbliche. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.
- 2. Del risultato dello scrutinio va redatto un verbale che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione dell'eletto con decreto del Decano. Tale decreto è pubblicato nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati con modalità telematica.
- 3. Entro le ore dodici del secondo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di proclamazione, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.
- 4. Il servizio elettorale provvede a trasmettere gli atti delle votazioni al Ministro dell'Università e della Ricerca ai fini dell'emanazione del decreto di nomina.
- 5. La durata del mandato del Rettore è quella stabilita dalla legge. Di norma, il mandato del Rettore coincide con l'inizio dell'anno accademico.

Articolo 33 - Mozione di sfiducia

- 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto, il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale previsto dall'articolo 14, comma 5, del medesimo Statuto una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
- L'iniziativa spetta a un terzo dei componenti del Senato Accademico o alla maggioranza assoluta dei Dipartimenti, previa deliberazione nei rispettivi Consigli, adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'istanza è presentata al Decano dei professori ordinari presenti nel Senato Accademico.

- 3. Entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, il Decano convoca e presiede il Senato Accademico in seduta straordinaria, con esclusione del Rettore e del Prorettore Vicario.
- 4. La mozione di sfiducia è messa in discussione quale unico punto all'ordine del giorno del Senato Accademico. La mozione è votata a scrutinio segreto e si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'organo.
- 5. Entro i dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato, il Decano del corpo accademico convoca, con proprio decreto, il corpo elettorale di cui all'articolo 14, comma 5, dello Statuto, che deve esprimersi sulla mozione entro i successivi dieci giorni. Per lo svolgimento di tale consultazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.
- 6. La mozione di sfiducia è approvata dal corpo elettorale se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 7. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Rettore da parte del corpo elettorale è causa di immediata cessazione dall'ufficio.
- 8. Qualora la mozione di sfiducia venga respinta dal Senato Accademico o dal corpo elettorale, essa non potrà essere ripresentata prima che siano decorsi due anni.

CAPO IV - DIRETTORE GENERALE

Articolo 34 - Nomina del Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è scelto mediante avviso pubblico di selezione, da emanarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico del direttore generale. Qualora l'Università intenda confermare il direttore in carica, ai sensi dell'art. 14 dello statuto il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo del contratto del direttore generale, acquisito il parere del Senato Accademico, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto o dell'incarico del Direttore Generale. Nel caso di selezione del nuovo Direttore Generale tramite avviso pubblico di selezione, una terna di candidati viene individuata, all'interno delle candidature proposte, da una commissione di cinque membri, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico. Tale commissione deve contenere almeno un componente del personale tecnico-amministrativo.
- 2. Il Rettore propone il nominativo del Direttore Generale all'interno della terna selezionata dalla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. Il contratto del Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione per un minimo di tre anni ed un massimo di quattro anni ed è rinnovabile.

CAPO V - ELEZIONE O DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 35 - Rappresentanza dei Dipartimenti

- 1. I Direttori dei Dipartimenti, composti da almeno 35 professori e ricercatori, se inferiori a 13, sono membri di diritto del Senato Accademico.
- 2. Se i Dipartimenti di cui al comma 1 sono in numero uguale o superiore a 13, i 12 Direttori di Dipartimento sono eletti da tutti i Direttori di Dipartimento, riuniti in assemblea.
- 3. Se i Direttori di Dipartimento di cui al comma 1 sono in un numero inferiore a 12, gli ulteriori rappresentanti dei Dipartimenti in Senato Accademico sono designati da tutti i Direttori di Dipartimento, riuniti in assemblea, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. In caso di parità, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Articolo 36 - Rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori di ruolo

- Le elezioni dei quattro rappresentanti tra i professori associati o i ricercatori di ruolo sono indette dal Decano dei professori associati. Le candidature possono essere ritirate non oltre i due giorni precedenti la data stabilita per il voto.
- 2. L'insieme dei professori e ricercatori afferenti alle aree CUN 3, 5, 6, 7 esprime due rappresentanti in Senato Accademico. L'insieme delle aree CUN 1, 2, 4, 8 e 9 esprime un rappresentante in Senato Accademico. L'insieme delle aree 10, 11, 12, 13, 14 esprime un rappresentante in Senato Accademico. Ciascuna area CUN non può essere rappresentata da più di un eletto. In caso di parità di preferenze prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature. A parità di preferenze di candidati dello stesso genere, risultano eletti il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.

Articolo 37 - Rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo

1. L'elezione di due rappresentanti da parte del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo avviene sulla base di avviso pubblico tra i candidati appartenenti ai ruoli del Personale tecnico-

- amministrativo dell'Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura unitamente a un curriculum vitae.
- 2. Il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 38 - Rappresentanza degli studenti nel Senato Accademico

- 1. Nella prima seduta immediatamente successiva all'entrata in carica, il Consiglio degli studenti elegge, tra i suoi componenti e nel rispetto della parità di genere, i quattro rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico.
- 2. Risultano eletti i primi quattro candidati che ottengono il maggior numero di voti.

CAPO VI - ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 39 - Componenti interni ed esterni

- 1. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 16, comma 5, dello Statuto, le candidature dei soggetti interni ed esterni sono preliminarmente esaminate da una Commissione composta da:
 - a) quattro professori designati dal Senato Accademico, nel rispetto della rappresentanza delle macro-aree CUN di cui all'articolo 36, comma 2, del presente Regolamento, ossia due afferenti alle aree CUN 3, 5, 6, 7, uno afferente alle aree CUN 1, 2, 4, 8 e 9 e uno afferente alle aree CUN 10, 11, 12, 13, 14;
 - b) il dirigente dell'area del Personale.
 - Le candidature interne e le candidature esterne sono pubblicate nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
- Avverso le determinazioni della suddetta Commissione è possibile proporre ricorso entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Senato Accademico decide nei successivi tre giorni lavorativi.
- 3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere h) ed i) dello Statuto, il Senato Accademico designa, i cinque componenti interni, di cui almeno due professori ordinari, ed i due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli d'Ateneo da almeno 3 anni, del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto.
- 4. Nel caso in cui anche alla terza votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati alla terza votazione. In caso di parità di preferenze

prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature. A parità di preferenze di candidati dello stesso genere, risultano eletti il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.

Articolo 40 - Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione

- 1. Nella prima seduta immediatamente successiva all'entrata in carica, il Consiglio degli studenti elegge, nel rispetto della parità di genere, i due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
- 2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 41 - Pubblicità di atti e documenti

 I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione possono accedere, senza formalità, ai verbali delle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza conservati presso l'ufficio competente alla custodia.

Articolo 42 - Calendario delle sedute

- 1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si riuniscono almeno ogni due mesi.
- Entro il mese di dicembre, il Presidente comunica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione i calendari generali delle adunanze che si terranno, in via ordinaria, nel corso dell'anno successivo.
- 3. I calendari vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo e comunicati in modalità telematica a tutte le strutture e a tutti gli organi interessati. Eventuali modifiche alle date già stabilite saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto.

Articolo 43 - Convocazione e ordine del giorno

- 1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono essere convocati con avviso del Presidente, contenente l'indicazione della sede, della data, dell'orario della seduta e dell'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso ai componenti dell'organo, per iscritto o in modalità telematica, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, salvi eccezionali e comprovati casi di urgenza.
- 2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono altresì essere convocati su richiesta, inviata al Presidente, di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

- 3. Per motivi di necessità e di urgenza possono essere effettuate integrazioni all'ordine del giorno, da notificare in modalità telematica ai componenti dell'organo prima della seduta. Su richiesta del Presidente, approvata dall'organo, l'ordine del giorno può essere integrato anche nel corso della seduta.
- 4. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro, al fine di consentire ai componenti dell'organo di valutare la rilevanza dell'oggetto in discussione.
- 5. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, comunicando immediatamente il giorno e l'ora della successiva riunione.

Articolo 44 - Presidenza e validità delle sedute

 Il Direttore Generale partecipa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e può essere assistito, per la verbalizzazione, da un funzionario da lui designato. In caso di impedimento del Direttore Generale, svolge tale compito un funzionario da lui delegato.

2. Il Presidente:

- a) dirige i lavori della seduta;
- b) pone le questioni al Collegio;
- c) concede e toglie la parola;
- d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
- f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini, facendone constare i motivi a verbale.
- 3. Al fine di garantire la continuità e il buon andamento dell'attività amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi 8 e 9 dello Statuto, in ogni caso di cessazione del Rettore il ruolo di Presidente del Senato Accademico viene assunto dal professore ordinario più anziano in ruolo all'interno del Senato Accademico, mentre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene assunto dal professore ordinario più anziano in ruolo all'interno del Consiglio stesso.
- 4. In apertura di seduta, il Presidente verifica il numero legale, come previsto dall'art. 53 dello Statuto; detto numero legale sussistere per tutto lo svolgimento della stessa. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, si riscontri il mancato raggiungimento del numero legale, il Presidente sospende la

- seduta per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti, al termine del quale rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.
- 5. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Presidente o al Direttore Generale per la necessaria verbalizzazione e per la verifica della sussistenza del numero legale.
- 6. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e vige l'obbligo di riservatezza degli organi accademici. La violazione dell'obbligo di riservatezza degli organi accademici comporta le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento. Ad esse possono partecipare esclusivamente gli aventi diritto. La presenza di persone estranee rende invalide le deliberazioni adottate. Su invito del Presidente possono intervenire alle sedute esperti e tecnici per fornire gli opportuni chiarimenti su una determinata questione, nonché Personale dell'Ateneo con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.
- 7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Presidente o almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) presentare per l'approvazione i documenti previsionali e contabili a tal fine predisposti dal Rettore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 240/2010, con particolare riferimento alla proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo ed alla proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - b) promuovere le funzioni di indirizzo strategico, l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) della legge 240/2010;
 - c) in caso di necessità e urgenza adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
- 9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente, cui può spettare un'indennità di carica nei termini previsti dalla legge, sentiti i revisori dei conti.
- 10. I Direttori di Dipartimento presenti in Senato Accademico possono farsi sostituire dai Vice Direttori, con diritto di voto, qualora siano impossibilitati a partecipare alla seduta.
- 11. Ciascun componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha il dovere di svolgere la propria attività con diligenza, partecipando con assiduità alle sedute e facendosi carico del necessario lavoro istruttorio.

Articolo 45 - Votazione ed esecutività delle delibere

- 1. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Può essere adottata la modalità di voto a scrutinio segreto quando si tratti di delibere su persone o in ogni altra eventualità in cui se ne ravvisi l'opportunità.
- 2. È data la possibilità ai componenti di disgiungere la propria responsabilità da quella dell'organo, facendo riportare a verbale la propria dichiarazione di astensione o di voto contrario.
- 3. Salvo diversa decisione dell'organo, le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Esse sono tempestivamente portate a conoscenza degli uffici per gli adempimenti di competenza.

Articolo 46 - Commissioni permanenti pre-Senato Accademico e pre-Consiglio di

Amministrazione

- 1. Sono costituite una Commissione pre-Senato Accademico ed una Commissione pre-Consiglio di Amministrazione con compiti consultivi ed istruttori nei confronti dei rispettivi organi.
- 2. La Commissione pre-Senato Accademico e la Commissione pre-Consiglio di Amministrazione sono nominate, rispettivamente, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
- 3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato a tale scopo.
- 4. Il Presidente riferisce ai rispettivi organi in merito agli esiti dei lavori delle Commissioni pre-Senato Accademico e pre-Consiglio di Amministrazione.

Articolo 47 - Commissioni istruttorie

- 1. Su proposta del Rettore, possono essere costituite Commissioni interne all'organo collegiale, nonché Commissioni a composizione mista tra più organi collegiali, con funzioni istruttorie e consultive. Tali Commissioni costituiscono mero supporto agli Organi Collegiali nell'esercizio delle funzioni consultive e istruttorie, e non hanno facoltà di formulare pareri e proposte vincolanti.
- 2. Di tali Commissioni possono far parte anche componenti esterni all'organo collegiale, individuati in ragione di specifici requisiti di esperienza e professionalità connesse alle tematiche di cui deve occuparsi la specifica commissione.
- 3. Le Commissioni possono essere permanenti o a termine.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 48 - Entrata in vigore del Regolamento

- Il presente Regolamento generale, deliberato secondo quanto disposto dall'articolo 48 dello Statuto, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nell'Albo di Ateneo.
- 2. Dell'emanazione del presente Regolamento generale viene data altresì notizia sulla pagina web dell'Ateneo e con modalità telematiche.

Articolo 49 - Rapporti tra Regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento generale prevalgono sulle disposizioni contenute negli altri regolamenti di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto.

Articolo 50 - Abrogazioni

- 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento generale vengono abrogati i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per l'elezione del Rettore;
 - b) Regolamento sulla Commissione elettorale di Ateneo.